



Comune di Rimini



Direzione Gestione Patrimonio, Espropri, Attività Economiche, Organismi Partecipati.

Settore Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche.**Ufficio Igiene e Sanità**Via Rosaspina, 7 - 47923 Rimini
tel. 0541 704466 – 704467 Fax 0541-704365
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
maura.pollini@comune.rimini.it
mariantonietta.soldati@comune.rimini.it

OGGETTO: Ordinanza Sindacale rivolta ai titolari di strutture turistico recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio –assistenziale per l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle Linee Guida Regionali approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 828 del 12/06/2017.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- le infezioni da legionella sono considerate un problema emergente in Sanità Pubblica, tanto che sono sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Comunità Europea in cui è operante European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) e dell'Istituto Superiore di sanità che ha istituito nel 1983 il Registro Nazionale della Legionellosi;
- la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 12/06/2017 ha approvato le "Linee Guida Regionali per la sorveglianza e controllo della legionellosi" con cui provvede:
 - ad indicare le tecniche costruttive ottimali per la realizzazione dei nuovi impianti idro-sanitari e di condizionamento;
 - a fornire le raccomandazioni sulla corretta gestione e manutenzione degli impianti esistenti a rischio e per il monitoraggio ambientale nelle strutture turistico-recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed and breakfast, soggiorni di vacanza, affittacamere, etc.), termali, ad uso collettivo (impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni ecc.), sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

VISTA la nota Prot.n. 180765 del 17/08/2017, acquisita agli atti con Prot.n. 205217 del 17/08/2017 con cui l'Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene e Sanità Pubblica comunica che negli ultimi anni si è registrato un notevole incremento sul territorio nazionale/provinciale di casi diagnosticati di legionellosi soprattutto associati ai viaggi e soggiorni in strutture recettive, e che nel 2016 nella Provincia di Rimini si sono verificati 29 casi di legionellosi;

PRESO ATTO dalla suddetta nota che la legionellosi è una grave forma di polmonite la cui letalità fra i soggetti colpiti può variare fra il 10% ed il 15%, causata da batteri appartenenti al genere legionella, microrganismo ubiquario ampiamente diffuso in natura, dove si trova principalmente associata alla presenza di acqua (superfici lacustri, sorgenti termali, falde idriche ed ambienti umidi in genere), che da queste sorgenti può colonizzare gli ambienti idrici artificiali e che concentrazioni elevate di batteri possono infatti essere rilevate in sistemi di acqua condotta, o in impianti di climatizzazione dell'aria, umidificatori dell'aria, piscine, fontane ecc.;

RILEVATO che l'Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 828/2017, propone l'emissione di un'ordinanza che imponga ai titolari di strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle citate linee guida;



RILEVATO che la Delibera di Giunta regionale n. 828/2017 indica:

1. i requisiti tecnici minimi che dovranno possedere gli impianti idrosanitari ed aeraulici, impianti di raffreddamento a torri di evaporazione e condensatori evaporativi (requisiti immediatamente applicabili agli edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di ristrutturazione);
2. le azioni periodiche da compiere per una corretta gestione e manutenzione di detti impianti, delle piscine comprese quelle per idromassaggio alimentati da acqua dolce; tali azioni dovranno essere messe in atto da tutti i soggetti responsabili della gestione delle strutture citate;
3. valutazione periodica del rischio della probabilità del verificarsi di casi di malattia a seguito dell'esposizione presso strutture turistico recettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

RITENUTO necessario intervenire in conformità a quanto proposto dalla stessa U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL al fine di tutelare la salute pubblica;

VISTO :

- il Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934: Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- l'art. 5 della legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19 del 4/05/1982 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'Ausl;
- l'art. 50, co.3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali": salvo quanto previsto dall'art. 107 essi (i Sindaci) esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed alla Provincia;

ORDINA

1. Ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di garantire:
 - a) nella gestione degli impianti, l'attuazione delle misure di controllo previste al punto 5 (Indicazione per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti) ed al punto 7 (Protocollo di controllo del rischio legionellosi nelle strutture turistico-recettive, negli stabilimenti termali, nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali e in altre tipologie di strutture) della D.G.R. Emilia Romagna n. 828 del 12/06/2017;
 - b) i gestori sono tenuti a conservare la documentazione relativa a: eventuali modifiche apportate all'impianto, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia e disinfezione, rapporti di prova;
 - c) l'aggiornamento del documento di "Valutazione o analisi del rischio di cui al punto 7 delle "Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi" dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza;

la documentazione di cui al presente punto deve essere messa a disposizione degli Organi Ispettivi, quando richiesto;

2. Ai proprietari e gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia "Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi" installate nel territorio comunale, di comunicare entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza al Comune di Rimini – Sportello Unico Imprese al seguente indirizzo PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it



ed all'Azienda USL – ip.rm.dsp@pec.auslromagna.it

U.O. Igiene e Sanità pubblica al seguente indirizzo PEC
a presenza di tali apparecchiature, accompagnata da una sintetica
relazione tecnica descrittiva del funzionamento, planimetria e prospetti dell'insediamento in cui sia messa
in evidenza la collocazione delle suddette apparecchiature.

DEMANDA

All'Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene e Sanità Pubblica la vigilanza, il controllo, l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

- è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- in caso di inottemperanza l'Azienda USL applicherà le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del T.U. n. 267 del 18/08/2000 introdotto dall'art. 16 della legge n. 3 del 16/01/2003; verrà altresì valutata dall'Azienda USL la necessità di proporre all'Autorità Sanitaria Locale l' emissione di un atto di chiusura e/o sospensione dell'attività della struttura stessa risultata inadempiente;
- avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, potrà proporre ricorso al Capo dello Stato entro gg. 120 sempre dalla pubblicazione.

DISPONE

- che la presente Ordinanza:

- sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Rimini;
- sia trasmessa, per conoscenza alle varie associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate;
- sia pubblicata sul sito internet del Comune di Rimini (www.comune.rimini.it - Atti Amministrativi – Ordinanze – Sanità);
- sia altresì trasmessa per conoscenza e/o per quanto di competenza:
 - ⇒ alla Prefettura
 - ⇒ alla Questura
 - ⇒ al Comando Provinciale Carabinieri
 - ⇒ al Comando N.A.S. di Bologna
 - ⇒ al Comando Polizia Municipale
 - ⇒ al SUAP del Comune di Rimini – Sportello Impresa 1, Sportello Impresa 4 e Sportello Impresa 5
 - ⇒ all'Azienda U.S.L. di Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene e Sanità Pubblica

p. il SINDACO
IL VICE SINDACO
Dott.ssa Gloria Lisi
(atto firmato digitalmente)



Protocollo N.0218059/2017 del 04/09/2017

'Class. ' 004.005001

Firmatario: GLORIA LISI

Documento Principale

La competenza del procedimento è di questa Amministrazione comunale e l'unità operativa che ha in carico la pratica è lo Sportello Unico per le Imprese del Comune di RIMINI – Ufficio Igiene e Sanità con sede in Via Rosaspina 7

PEC : sportello.unico@pec.comune.rimini.it – C.F./P.Iva 00304260409

Potrà essere presa visione degli atti durante gli orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Tel.0541 704466 -704467

Pratica trattata da Dott.ssa Maura Pollini

Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Alessandro Martinini

